CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

5.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati 65

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno 71

Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana 71

La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Labadessa, Pennavaria e Magini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che partecipano alla riunione, debitamente autorizzati a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Cianetti e Landi.

(*Sono presenti Sua Eccellenza il Ministro delle corporazioni* LANTINI *e Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato per l'interno* BUFFARINI GUIDI).

GRASSIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati (282)

PRESIDENTE avverte che la discussione sospesa nella seduta antimeridiana riguardava l'articolo 3 del disegno di legge concernente l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali e assimilati.

Ricorda che il primo emendamento del Consigliere nazionale Leva riguardava la soppressione al n. 2 dell'articolo 3 delle parole: « in caso di parto o di aborto ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta tale emendamento.

PRESIDENTE avverte che allo stesso articolo 3 lo stesso Consigliere nazionale Leva, come ha annunciato nella riunione di stamane, ha proposto un emendamento per sostituire al n. 3, lettera *a*) alle parole: « di una somma pari a tre mensilità della retribuzione » le parole: « una mensilità della retribuzione per ciascuna delle dette persone ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che la media di tre mensilità è stata assunta tenendo conto delle spese notevoli che deve sostenere la famiglia in caso di morte dell'iscritto. L'emendamento Leva

giova a coloro che hanno un numero di conviventi superiore a tre, mentre non è favorevole agli altri. Infatti se c'è una sola persona a carico si dovranno dare soltanto trecento lire e ciò sarebbe troppo poco. Si potrebbe assicurare un minimo di due mensilità.

BERGAMASCHI osserva che la ragione per la quale è stato fissato a tre il numero delle mensilità deriva dal fatto che la media dei nuclei famigliari è del 3,33.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, riconosce che nell'emendamento Leva è implicito il concetto demografico di favorire le famiglie numerose.

FIORETTI ARNALDO ritiene che il criterio esposto dal Ministro delle corporazioni sia più aderente non solo al concetto demografico, ma anche alle necessità della famiglia in caso di morte dell'iscritto all'Ente.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, insiste nella proposta di assegnare un minimo di due mensilità, in conformità anche di quanto è stabilito alla lettera *d*) del n. 3 dello stesso articolo 3, ove è stabilito che per la morte dell'iscritto, che non abbia persone di famiglia conviventi, il sussidio da corrispondere alla famiglia è stabilito in due mensilità. Ritiene che se il Ministro delle finanze ha accettato l'emendamento Leva non avrà difficoltà ad accettare anche questo suo emendamento. In ogni modo si potrà sentire il parere del Ministro delle finanze.

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, propone che alla lettera *b*) del n. 3 dell'articolo 3 siano soppresse le parole: « ed in ogni caso non oltre l'ammontare delle spese funerarie », perchè praticamente accadrà che l'interessato presenterà all'Ente una nota di spese che corrisponda a due mensilità.

(*A questo punto entra nell'aula il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, Sua Eccellenza COSTANZO CIANO).

REBUCCI esprime il suo vivo compiacimento per il penultimo comma dell'articolo 3 che è aderente allo spirito della previdenza fascista. Infatti il Segretario del Partito, con una nota sul Foglio d'Ordini, ha fatto presente ai medici italiani l'importanza di utilizzare il nostro patrimonio idro-minerale per la tutela della salute. Ricorda il recente primo Congresso medico idro-termale tenutosi recentemente in Roma, e ricorda pure che il Ministero dell'Interno, con recente circolare di nuovissimo stile, richiamava l'attenzione dei Prefetti sulla necessità di diffondere le cure degli stabilimenti termali per la gente del lavoro, operai e piccoli impiegati, il che si risolverà in un beneficio per quelle categorie che, da una tempestiva cura termale, potranno evitare l'aggravamento di mali che sottraggono molte energie alla produzione.

PRESIDENTE in attesa di conoscere il parere del Ministro delle finanze circa l'emendamento proposto dal Ministro delle corporazioni, sospende la discussione dell'articolo 3.

Avverte che all'articolo 5 il Consigliere nazionale Leva ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 2°, aggiungere in fine le seguenti parole: « al netto di ogni altra ritenuta ».

LANDI vorrebbe che la facoltà attribuita alle amministrazioni dalle quali gli iscritti all'Ente dipendono di concorrere volontariamente al versamento dei contributi non fosse limitata soltanto alla metà del loro ammontare. Propone quindi che la frase riferentesi a tale limitazione sia soppressa.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, non accetta.

LANDI non insiste.

PRESIDENTE avverte che l'emendamento Leva è stato accettato dal Ministro delle finanze.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che vi è una situazione di carattere generale che occorre avere presente e cioè che qualunque contributo che viene posto a carico per vari fini sugli stipendi e sui salari dei dipendenti statali è fatto al lordo delle ritenute.

LEVA ritira l'emendamento.

FIORETTI ARNALDO osserva che nei comma quarto e quinto dell'articolo 5 si parla di contributo e di prestazioni commisurate alla somma della retribuzione annua degli iscritti.

Ritiene che l'assistenza sanitaria debba essere uguale per tutti qualunque sia lo stipendio, mentre per i sussidi si può stabilire una scala in rapporto al contributo che ogni iscritto paga.

BERGAMASCHI rileva che due sono le forme di assistenza: quella sanitaria e quella in denaro. Quella sanitaria è uguale per tutti, poichè sarebbe paradossale che si sentisse parlare di un'organizzazione mutualistica la cui assistenza sanitaria fosse commisurata al contributo che ogni singolo iscritto paga. Ma altra cosa è la prestazione di un sussidio per i casi di morte: questa prestazione non può non avere riferimento al contributo che paga l'iscritto.

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, osserva che l'equivoco può sorgere dal significato che vien dato alla parola « prestazione ». Il disegno di legge usa la parola « prestazione » nell'articolo 3 non solo riferendola all'assistenza di carattere sanitario, ma anche ai sussidi in caso di morte.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che il camerata Bergamaschi ha affermato che la prestazione si riferisce non soltanto all'assistenza medica ma anche alla indennità. Dal testo dell'articolo 3 e da quanto è stabilito ai commi 4 e 5 dell'articolo 5, si intuisce che lo spirito della legge è quello di commisurare le prestazioni ai contributi degli individui iscritti.

MORELLI EUGENIO, osserva che sarebbe semplicemente mostruoso stabilire prestazioni sanitarie diverse. La prestazione sanitaria deve essere uguale per tutti. Ma la indennità all'inscritto che ha uno stipendio di cinquantamila lire è giusto che sia limitata.

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni* osserva che il funzionario che ha uno stipendio di 50,000 lire viene iscritto all'Ente, ma paga il contributo soltanto su 30,000 lire. Non può quindi pretendere che le prestazioni in denaro, in caso di morte, siano commisurate, al suo stipendio. Ci voleva un limite per queste prestazioni e questo è stato stabilito.

BERGAMASCHI ripete che la questione sorge soltanto nei riguardi della corresponsione della indennità in caso di morte. Lo equivoco che può sorgere dalla parola « prestazione » può essere eliminato quando si sia d'accordo nello stabilire che il contributo deve essere commisurato allo stipendio, considerato questo sino al limite massimo di lire 30,000; dall'altra parte si è tutti d'accordo che le prestazioni di carattere sanitario sono uguali per tutti gli inscritti, mentre le indennità in caso di morte debbono essere commisurate alle mensilità della retribuzione.

CIANETTI osserva che non è giusto che chi percepisce uno stipendio inferiore alle lire 6,000 debba pagare come se lo percepisse.

Rileva poi che la parola « prestazione » è entrata nella terminologia corrente degli enti di previdenza; soltanto deve esserne chiarita la portata nel disegno di legge.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, nota che chi ha uno stipendio minimo sono i più giovani che avranno quindi dinanzi a loro un tempo maggiore per godere dell'assistenza. Anche le tabelle dell'Istituto Fascista della previdenza sociale portano per le categorie minime di salario una percentuale maggiore. Se si potranno in seguito migliorare i contributi si farà volentieri.

CIANETTI prende atto della dichiarazione del Ministro delle Corporazioni; però rileva che si viene ad alterare il concetto di mutualità se si impone che un impiegato con 3,000 lire di stipendio debba pagare il 6 per cento.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ripete che un minimo ci vuole sempre.

Può anche accettare che il limite da 6,000 sia diminuito a 5,000. Varieranno però anche le indennità, che verranno date su 5,000 e non su 6,000.

PRESIDENTE avverte che è stato proposto che la prima frase dell'articolo 5 così concepita: « Si provvede agli scopi di cui all'articolo 3 » sia sostituita dalla seguente: « Al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta.

BONFATTI sull'articolo 6 osserva che negli statuti di tutte le mutue fasciste le prestazioni sanitarie decorrono dal primo giorno della malattia e vengono concesse appena il lavoratore è inscritto. È ingiusto imporre una carenza di 60 giorni perchè il lavoratore possa godere l'assistenza medico-farmaceutica. Propone quindi in questo senso un emendamento all'art. 6.

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, dichiara che non può accettare questo emendamento che intacca nel suo complesso economico il disegno di legge.

ORSI rileva che la carenza di 60 giorni potrebbe andar bene per una assicurazione facoltativa, ma non nel caso di questa legge in cui l'assicurazione è obbligatoria.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, afferma che si potrà sopperire con sussidi; ma non può accettare modificazioni a questo articolo se non d'accordo con il Ministro delle finanze.

FIORETTI ARNALDO osserva che l'emendamento Bonfatti potrebbe essere accettato come raccomandazione per essere preso in esame in sede di regolamento.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO ritiene che non sarebbe ammissibile che gli enti pubblici facciano ai loro dipendenti un trattamento inferiore a quello che fanno le aziende private ai loro.

MORELLI EUGENIO lamenta che il disegno di legge rimandi fin troppo al regola-

mento, ed è contrario che anche questa questione sia rimandata al regolamento. Ritiene che sarebbe opportuno rinviare l'esame del disegno di legge.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, osserva che se la Commissione vorrà studiare più attentamente il disegno di legge, potrà rinviare la discussione a sette giorni da oggi per discuterla con più informata coscienza.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è favorevole al rinvio proposto dal Presidente della Camera.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO non ritiene necessario rinviare la discussione.

FIORETTI ARNALDO osserva che in seguito all'emendamento Bonfatti occorre riesaminare i dati attuariali che costituiscono il presupposto di questo disegno di legge, per cui si rende necessario il rinvio della discussione a sette giorni, come ha proposto il Presidente della Camera.

CIANETTI ritiene che sia opportuno di continuare la discussione, osservando che i calcoli attuariali sono sempre soltanto approssimativi, come si è verificato anche recentemente discutendosi la legge sull'Istituto Fascista della Previdenza Sociale. Il rinvio della discussione non gioverebbe quindi a risolvere la questione che ha sollevato il Consigliere Bonfatti.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di rinvio a sette giorni del seguito della discussione del disegno di legge.

(*Non è approvata*).

Chiede al Consigliere Bonfatti se insiste nella sua proposta.

BONFATTI insiste nella sua proposta perchè sia eliminato il periodo di carenza di 60 giorni contemplato nell'articolo 6, trattandosi di una restrizione oltremodo grave. Propone quindi all'articolo 6 il seguente emendamento: « Le prestazioni di cui al n. 1 e 2 dell'articolo 3 sono concesse dal giorno della iscrizione all'Ente e quelle di cui al numero 3 dello stesso articolo dopo 90 giorni dalla iscrizione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, non può accettare l'emendamento. Ripete che l'Ente di cui trattasi per potere funzionare deve avere una base economica ed una amministrazione regolare. Si sono voluti eliminare gl'inconvenienti che si sono verificati in altri istituti del genere e per questo si sono fatti i debiti calcoli attuariali, che sono calcoli di probabilità e di approssimazione.

Dichiara che se il Ministro delle finanze crederà di ridurre il termine di 60 giorni potrà anche farlo se i calcoli economici sui quali si fonda il disegno di legge glielo consentiranno.

IPPOLITO osserva che dato il fatto che l'assicurazione è obbligatoria la preoccupazione che si iscrivano all'Ente soltanto i più bisognosi non ha ragione di essere; e ritiene che l'Ente non correrà alcun rischio se si sopprimerà la carenza di 60 giorni per le prestazioni mediche.

LANDI afferma che non si può fare a meno di tener conto delle osservazioni fatte dai rappresentanti delle Casse malattie che funzionano già da parecchi anni. Non vede le ragioni per le quali gli iscritti a questo Ente debbano essere trattati radicalmente in modo diverso dagli iscritti ad altre Casse Mutue. Non vi può essere nulla di attuariale nei riflessi di prestazioni mediche che debbono essere accordate appena la persona viene iscritta all'ente.

Non si può tornare indietro, regolando per queste categorie di impiegati l'assistenza in una maniera inferiore a quella che è già attuata per tante altre categorie sindacali. Del resto l'entità di queste prestazioni è deferita al regolamento.

BERGAMASCHI concorda nelle osservazioni del Consigliere Landi e aggiunge che esiste una certa latitudine nel contributo, tanto che il 2 per cento può essere elevato al 3 per cento, per cui le preoccupazioni del Ministro delle corporazioni potrebbero essere eliminate.

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, se si potrà evitare di elevare il contributo al 3 per cento sarà tanto meglio.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene che sia bene che il Ministro delle finanze ascolti personalmente le osservazioni della Commissione che hanno a suo avviso il loro fondamento.

Riconosce che il disegno di legge fa un trattamento del tutto diverso da quello che altri enti analoghi fanno ai loro iscritti i quali, il giorno stesso in cui si iscrivono, acquistano il diritto alle prestazioni. Si tratta di stabilire nel nostro caso quali sono queste prestazioni. Il calcolo attuariale non può riguardare il diritto, ma la quantità e qualità delle prestazioni. Nel caso che non fosse possibile l'intervento del Ministro delle finanze nella riunione odierna, proporrebbe che l'articolo 6 venisse formulato nel seguente modo: « L'iscritto all'atto della sua iscrizione all'Ente acquista il diritto ad ottenere le

prestazioni di cui al n. 1 dell'articolo 3 con le modalità e con i limiti che verranno stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 28 ».

GRASSIA si associa alla proposta del Sottosegretario di Stato per l'interno, purchè rimanga il termine di 180 giorni per le prestazioni in denaro.

MORELLI EUGENIO vorrebbe che le prestazioni comprendessero non soltanto il caso di malattia, ma anche il caso di parto.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, trova giusta l'osservazione. Ritiene che ci debba essere una gradualità nelle prestazioni, gradualità che sarà stabilita dal regolamento.

CIANETTI nota che le prestazioni di cui all'articolo 3 si riferiscono al campo sterminato delle terapie. Ma esse devono essere date all'impiegato che è inscritto da dieci anni, come a quello che è iscritto da un giorno. Ritiene necessario precisare questo punto, per evitare lamentele da parte delle categorie impiegatizie interessate.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ripete che è necessario non confondere il diritto alle prestazioni con le modalità, i limiti e la qualità delle prestazioni stesse che potranno essere stabilite dal regolamento e che a suo avviso dovranno essere graduate.

MORELLI EUGENIO è contrario a qualsiasi accenno di gradualità nelle prestazioni da parte dell'Ente verso gli iscritti che cadono ammalati.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, spiega che quando ha parlato di gradualità intendeva dire che la cura sanitaria può essere completa o no, essendo le prestazioni sanitarie di diverso genere, e possono andare dalla semplice somministrazione di medicinali all'assistenza chirurgica.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene che sia necessario sentire su questo punto il parere del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE avverte di avere fatto comunicare a Sua Eccellenza il Ministro delle finanze la opportunità del suo intervento in seno alla Commissione.

In attesa dell'intervento di Sua Eccellenza il Ministro delle finanze pone in discussione l'articolo 7.

FIORETTI ARNALDO osserva che mentre l'Ente si cautela nel non dare prestazioni e sussidi che dopo un certo periodo di tempo, viceversa, in caso di cessazione del rapporto di prestazione d'opera, anche quando l'iscritto abbia pagato per molti anni i contributi all'Ente, l'Ente gli nega ingiustamente ogni compenso.

MORELLI EUGENIO associandosi all'osservazione del Consigliere Fioretti trova inammissibile che l'Ente si rifiuti di dare le prestazioni in caso di cessazione del rapporto di impiego quando la malattia sia in atto. Vorrebbe che la prestazione continuasse anche dopo che è cessato il rapporto di lavoro.

GRASSIA nota che l'articolo 10 dispone che coloro che risolvono il rapporto di lavoro possono continuare a rimanere iscritti all'Ente pagando i contributi.

CIANETTI osserva che i calcoli sui quali l'Ente deve basare la propria attività devono essere fatti in modo che esso sia in grado di andare incontro ai lavoratori non tanto quando lavorano e stanno bene, ma sopratutto quando sono disoccupati e ammalati.

MORELLI EUGENIO vorrebbe proporre che l'Ente continuasse a dare la prestazione medica almeno per due mesi successivi alla risoluzione del rapporto di impiego.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, non può accettare l'emendamento perchè la legge verrebbe a mancare della sua base economica. Bisogna mantenersi nei limiti delle possibilità che ha l'Ente.

MORELLI EUGENIO osserva che non è necessario portare in discussione un disegno di legge quando esso può rappresentare, anzichè un progresso, rispetto a quanto è stato fatto finora nel campo delle assistenze, un regresso. Piuttosto che cadere in un regresso in materia di legislazione sociale per ragioni economiche è meglio astenersi dall'approvare nuove leggi.

Sull'articolo 8, non comprende perchè si debba privare delle prestazioni la famiglia di un impiegato che sia richiamato in servizio militare.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene necessario distinguere tra il servizio militare e il richiamo in servizio militare. Il caso prospettato dal Consigliere Morelli merita considerazione, ma occorre precisare se egli si riferisca al servizio militare o al richiamo in servizio militare.

FIORETTI ARNALDO per precisare propone alla parola « servizio militare » siano aggiunte le parole « di leva ».

BERGAMASCHI fa presente che quando non vi è contributo da parte dell'iscritto non vi può essere prestazione da parte dell'Ente.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene necessario sentire anche su questo emendamento il parere del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Pone in discussione l'articolo 9.

Avverte che il Consigliere nazionale Leva ha proposto un emendamento per sopprimere il comma secondo dell'articolo, in cui si parla della sospensione delle prestazioni.

LEVA osserva che il suo emendamento ha lo scopo di rendere più efficiente l'assistenza.

PRESIDENTE comunica una lettera del Ministro delle finanze nella quale il Ministro stesso dichiara di non poter accettare l'emendamento Leva.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che lo Stato e l'Amministrazione finanziaria sono molto larghe in materia. Però l'Ente non può usare la larghezza che è desiderata dal Consigliere Leva con l'emendamento che ha proposto e che non può accettare. Quando l'Ente avrà maggiori mezzi potrà essere indotto a dare prestazioni maggiori: però ora non si può prevedere di quali mezzi disporrà l'Ente.

MORELLI EUGENIO insiste nel dichiarare che non è ammissibile che proprio quando aumentano i bisogni per l'impiegato e per la sua famiglia, l'Ente debba cessare le prestazioni. Vorrebbe che le prestazioni fossero continuate alla famiglia per un certo determinato periodo di tempo.

(*A questo punto interviene alla riunione Sua Eccellenza il Ministro delle finanze* THAON DI REVEL).

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, espone in breve sintesi la discussione svoltasi specialmente intorno agli articoli 6, 7 e 8.

FIORETTI ARNALDO fa presente che la Commissione nell'esaminare il disegno di legge ha ritenuto che alcune disposizioni siano particolarmente restrittive, in confronto a quanto praticano altri analoghi istituti mutualistici. La Commissione ha avuto la sensazione che con questo disegno di legge si faccia un passo indietro nella legislazione sociale voluta dal Fascismo, non tenendosi abbastanza conto di principî che sono sanciti nella Carta del Lavoro. Ciò potrebbe avere ripercussione su tutta la legislazione mutualistica che si va svolgendo.

Una delle questioni più importanti che è stata discussa è quella relativa al cosidetto periodo di carenza. Dal momento che tutti gli altri Enti mutualistici riescono a dare il godimento della prestazione sanitaria subito dopo la iscrizione, non si capisce perchè per questo Ente si sia voluto stabilire un lungo periodo di carenza di due mesi.

Nota che nel caso specifico l'Ente dovrà assistere categorie di cittadini non molto esposte alle malattie come sono i lavoratori dell'agricoltura e dell'industria, ma categorie impiegatizie che sono per lo meno più cautelate dal punto di vista della salute.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, in pieno accordo col Ministro delle corporazioni e col Sottosegretario di Stato per l'interno si rende conto del fondamento morale di talune osservazioni fatte dalla Commissione.

Però occorre sapere in precedenza quale sarà l'onere, almeno approssimativo, che in pratica causeranno tali emendamenti. È necessario quindi che siano fatti i dovuti calcoli, per cui ritiene che sia opportuno rinviare di sette giorni il seguito della discussione del disegno di legge.

MORELLI EUGENIO esprime l'avviso che il disegno di legge più che essere rinviato debba essere ristudiato a fondo e ripresentato in forma più completa.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, attese le affermazioni di principio fatte da diversi membri della Commissione e che toccano la sostanza economica e sociale del provvedimento e siccome d'altra parte non è possibile continuare una proficua discussione del disegno di legge, lasciando che ad ogni articolo siano proposti emendamenti improvvisi che alterano il provvedimento stesso, dichiara che il Governo deve consultare i dirigenti dell'Ente onde assodare se le basi economiche siano tali da consentire l'accoglimento delle proposte che sono state presentate durante la discussione svoltasi innanzi alla Commissione. È quindi indispensabile che la discussione del disegno di legge, che potrà anche riprendersi dall'inizio, sia rinviata di sette giorni. Invita i Consiglieri nazionali a proporre per iscritto emendamenti ed osservazioni che abbiano però tra loro un nesso logico in modo che la discussione possa avere un carattere risolutivo.

PRESIDENTE avverte che è necessario che gli emendamenti siano fatti per iscritto e siano presentati entro 48 ore da oggi alla Presidenza della Commissione e alla Segreteria della Camera.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene che gli mendamenti potranno essere presentati entro tre giorni da oggi.

CIANO COSTANZO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, dichiara che il Ministro delle corporazioni dopo avere resistito brillantemente ai numerosi improvvisi emendamenti della Commissione ha finito col dire: rivedremo questo disegno di legge.

Ora la Commissione deve collaborare con il Ministro per perfezionare il disegno di legge il più possibile, e tenendo conto delle necessità della finanza, pur assolvendo il desiderio di tutti di socialmente progredire.

MORELLI EUGENIO constatando che l'Ente di previdenza e di assistenza della cui riforma si tratta, già esiste, è necessario riordinarlo in modo che dal punto di vista assistenziale diventi veramente molto migliore di altri enti esistenti per altre categorie. Se ciò non si potesse ottenere sarebbe preferibile lasciare le cose come stanno.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO si associa all'osservazione del Consigliere Morelli e afferma che gli emendamenti mirano a rendere più efficiente l'Ente di previdenza di cui trattasi. Se la riforma dell'Ente e il suo riordinamento potessero prestarsi a giuste critiche, tanto varrebbe lasciare l'Ente nello stato attuale in cui si trova.

CIANETTI condivide anch'egli l'osservazione fatta dai precedenti Consiglieri nazionali. È necessario che i membri della Commissione abbiano presente le preoccupazioni di coloro che, operando nel settore della mutualità, hanno proposto emendamenti, secondo i principi della « Carta del Lavoro ».

Circa le prestazioni che l'Ente deve dare agli iscritti, la preoccupazione maggiore sua e dei camerati Landi e Bonfatti non aveva riferimento alla quantità delle prestazioni stesse, ma si riferiva sopratutto alle modalità per la concessione delle prestazioni, essendo preferibile contenere le prestazioni anzichè darle in ritardo.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, fa presente che nel proporre gli emendamenti è opportuno che i Consiglieri nazionali tengano conto dei principî fondamentali affermati dalla Commissione nella discussione già svoltasi.

Dichiara che una volta stabilito in modo chiaro e preciso quali saranno i contributi che gli iscritti verseranno all'Ente e quali dovranno essere le prestazioni dell'Ente agli iscritti, non potranno sorgere equivoci.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che il principio della « Carta del Lavoro » in materia di assistenza sociale non è in alcuna parte ferito, dal disegno di legge. L'attività mutualistica costituisce un particolare settore della assistenza sociale e dell'assicurazione obbligatoria alla quale gli enti statali e parastatali fanno fronte con provvedimenti speciali.

PRESIDENTE rinvia la discussione del disegno di legge alle ore 10 del 21 giugno.

Discussione del disegno di legge: Variazioni al ruolo organico del personale di Gruppo A della Amministrazione Civile dell'interno. (273)

GRASSIA, *relatore*, osserva che, atteso lo sviluppo assunto dai servizi della Direzione generale per la demografia e per la razza istituita con Regio decreto 5 settembre 1938 Anno XVI, n. 1531, si è presentata la necessità di assegnare ad essa, in via permanente, alcuni elementi che per i loro titoli professionali di cultura, nel campo della demografia e della razza, diano affidamento di essere dotati della necessaria competenza per il proficuo adempimento dei compiti della direzione stessa.

Rileva che a tale scopo è stato presentato il disegno di legge di cui trattasi, col quale si istituiscono un posto di grado VII e due posti nel grado XI e si dà al Ministro dell'interno la facoltà di provvedere alla nomina ai posti anzidetti su semplice parere del Consiglio di amministrazione e a scelta, tra persone fornite di tutti i requisiti richiesti.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana. (306)

BONFATTI, *Relatore*, premette che il disegno di legge si inquadra nelle disposizioni dell'articolo 8 del Regio decreto-legge per la difesa della razza del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Il Ministero dell'interno nell'esame delle questioni razziali sottoposte al suo giudizio ha dovuto constatare alcune particolari situazioni nelle quali l'appartenenza alla razza ebraica, che risulterebbe dagli atti dello stato civile, sarebbe invece esclusa da circostanze di fatto difformi dalle risultanze di quegli atti, come per esempio, in casi di paternità naturale diversa da quella legittima. Di qui la opportunità di alcune nuove norme integrative del decreto-legge del 17 novembre 1938.

Osserva che si tratta di casi del tutto eccezionali che è necessario risolvere, allo

scopo esclusivo del riconoscimento dell'appartenenza o meno alla razza ebraica, attraverso un accertamento genealogico di fatto.

Riconosce opportuno che il Ministero dell'interno possa decidere con le dovute cautele anche questi casi, giacchè esso costituisce una garanzia assoluta che la volontà del legislatore nella difesa della razza sarà costantemente attuata.

Constata che, data la natura delicata di tali accertamenti e la importanza dell'effetto giuridico che essi hanno, le istruttorie relative, che si svolgeranno con la massima riservatezza, saranno circondate di particolari cautele, per cui si ha una ulteriore seria garanzia che la via indicata dal legislatore sarà seguita senza difficoltà.

Invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, dato il principio informatore al quale si ispira.

DONELLA manifesta il suo dissenso sul concetto informatore del disegno di legge.

Alla prima lettura del disegno di legge ha provato un intimo senso di disagio non superato dalle successive meditazioni in argomento. Quantunque riconosca che il disegno di legge è stato predisposto in previsione di casi eccezionali, ritiene che esso ferisca principi giuridici e morali che sono fondamentali per l'istituto della famiglia.

Acconsentire ad un cittadino di sbarazzarsi soltanto ora di uno stato civile e di una paternità ebraica, di poter rinnegare questa paternità e di poter gettare un'ombra fosca sul viso della propria madre allo scopo di sfuggire alla giusta e sempre più decisa politica razziale del Regime, gli sembra cosa non opportuna.

Osserva che nel nostro diritto è consacrato il principio che la confessione della madre non possa giustificare da sola l'azione di disconoscimento della paternità. Passare da questo principio ad una procedura amministrativa che consente, contro la più assoluta delle presunzioni, quella dello stato civile, di rinnegare la propria origine è cosa che non persuade. Non sa immaginare un cittadino nella situazione ipotizzata dalla legge, che per far valere una paternità ariana rinneghi il proprio stato civile e offenda la propria maternità. Se un tale cittadino esistesse, ebreo per il suo stato civile e per la sua paternità presunta, apparirebbe veramente ebreo anche nel suo spirito.

Per questa ragione esclusivamente morale prega il Sottosegretario di Stato agli interni di esaminare se sia proprio il caso di insistere su questo provvedimento che va ad urtare gravemente contro i principî giuridici e morali che hanno governato sin qui l'istituto della famiglia, a favore del quale la politica e la legislazione del Regime vanno da anni realizzando nuove conquiste.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, chiede se l'opinione del camerata Donella sul disegno di legge sia isolata o condivisa da altri membri della Commissione.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, PISENTI, GUIDI sono d'accordo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene che le preoccupazioni dei camerati Donella, Pesciolini, Pisenti e Guidi non abbiano ragione di essere, prima di tutto perchè si tratta di provvedere a casi eccezionalissimi che saranno risoluti con quel senso di responsabilità politica e morale che deve essere riconosciuta negli organi del Ministero degli interni. Oltre ai principi di indole morale ai quali ognun deve sentirsi legato, vi sono anche dei principi di coerenza dottrinale, dei quali il Fascismo deve tener conto. Non bisogna dimenticare un istante quanto è stato stabilito nella legge fondamentale sulla razza, nella quale si è affermato il principio che chi nasce da genitore ebreo è ebreo, dandosi carattere nettamente fondamentale e preponderante al principio biologico del sangue. La legge del sangue è quella che vale. Chi ha nelle vene sangue ebreo è ebreo. Non dobbiamo fermarci davanti all'ostacolo dello stato civile. Non sarebbe nè coerente, nè conseguente. Vi sono infatti dei casi in cui, in difformità con lo stato civile, qualche ebreo può provare — e il materiale probatorio dovrà essere sotto ogni rapporto tranquillizzante — che nel suo sangue non scorre soltanto sangue ebreo, ma anche sangue ariano.

Le ragioni di ordine giuridico possono apparire gravi soltanto nel caso che non si tenga presente il principio affermato nella legge fondamentale sulla razza. Se si considera ebreo uno nelle cui vene scorra sangue ebreo, bisogna anche non considerare ebreo colui nelle cui vene non scorra o scorra in parte sangue ebreo.

PRESIDENTE si potrebbe fare anche il caso inverso.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva infine che nel primo libro del nuovo codice civile vi sono disposizioni in materia, che non sono così rigide ed intransigenti come quelle contenute nel vecchio codice.

PISENTI consente nelle osservazioni del camerata Donella e aggiunge che quando è stata promulgata la legge fondamentale sulla razza nessuno ha mai pensato che essa potesse sovvertire lo stato di fatto e di diritto dello stato civile dei cittadini italiani nei riguardi della paternità.

Ammette che vi possano essere dei casi eccezionali, ma occorre domandarsi se di fronte ad essi sia opportuno ferire principî di carattere fondamentale.

Chiede se il caso portato ad esempio nella relazione ministeriale di paternità naturale diversa da quella legittima, sia una indicazione tassativa od esemplificativa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è tassativa.

PISENTI constata che si è di fronte ad una indagine sulla paternità e cioè un figlio di un determinato padre ebreo, secondo lo stato civile, può provare che è figlio di un altro padre che è ariano. Dal punto di vista etico familiare riconosce quindi giuste le osservazioni del camerata Donella.

Ritiene poi che le disposizioni di questo disegno di legge siano in contrasto anche con il nuovo codice civile e cioè con l'articolo 251 il quale dice che « in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trova ». Il provvedimento è perciò in contrasto con la legge civile.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non con lo spirito della legge sulla razza.

PISENTI lo scopo è opposto, perchè la nuova legge civile si propone di ricondurre nell'ambito della famiglia legittima quelli che ne sono fuori, come afferma la stessa relazione del Ministro guardasigilli. Qui invece con questo disegno di legge si tratta di prendere un figlio legittimo e metterlo fuori della famiglia dal punto di vista della paternità.

Per queste ragioni si sente intimamente perplesso di fronte a questo provvedimento di legge.

DONELLA ripete che il suo dissenso è esclusivamente di principio, in quanto non vorrebbe che si ferissero con una legge speciale principî fondamentali che reggono la vita della famiglia.

Dichiara che non troverebbe nulla da osservare se taluni di quei casi ai quali vuole provvedere questo disegno di legge potessero risolversi attraverso applicazioni, sia pure benevole, delle norme generali del codice civile o della legge sulla razza.

Conferma che il suo disagio proviene dal fatto di creare una legge speciale, per consentire che, sotto la spinta di interessi contingenti, degli individui possano distruggere sostanzialmente il loro stato civile e tutte quelle assolute presunzioni che sono elemento di saldezza della famiglia.

Osserva che i termini della legge civile per il disconoscimento della paternità presunta sono eccezionalmente brevi e tassativi; mentre l'esperimento della azione contemplata nel disegno di legge è senza termini e quindi imprescrittibile, salvo il caso di frode.

Riterrebbe sempre preferibile una applicazione, sia pure larghissima, delle norme generali a questa legge speciale. Per restare in un campo analogo, nota che passano talvolta degli annullamenti di matrimonio che sono veri divorzi.

Afferma che ciò che turba la sua sensibilità giuridica, sociale e morale è che per casi particolaristici si faccia una legge eccezionale.

TOSELLI raccomanda a S. E. il Sottosegretario di Stato per l'interno che venga elaborato un Codice della razza, dando anche in questa materia l'esempio di seguire la tradizione romana delle codificazioni.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rilevando che il Consigliere nazionale Donella ha dichiarato che la sua coscienza giuridica è rimasta turbata da questo provvedimento, osserva che uguale turbamento avrebbe dovuto provare anche di fronte ai precedenti provvedimenti sulla difesa della razza. Il presente disegno di legge non fa che colmare una manchevolezza verificatasi nell'attuazione delle leggi fondamentali sulla razza.

Il Ministro degli interni, pur avendo la competenza specifica su tutta la materia inerente alla difesa della razza, ha ritenuto che fosse opportuno affidare la decisione dei casi ai quali si riferisce il disegno di legge, ad una Commissione composta anche di magistrati, che assumerà così il carattere di un vero tribunale della razza, il quale non si dovrà preoccupare se non di stabilire il vincolo del sangue. Se, come ritiene il camerata Pisenti, la legge fondamentale sulla difesa della razza dovesse partire esclusivamente dal presupposto dello stato civile, si finirebbe col negare tutto il valore dei provvedimenti razziali. Non sono ebrei soltanto coloro che risultano tali dallo stato civile: quello che decide è il sangue.

La legge sulla razza non parla di ebrei risultanti dallo stato civile, ma considera

di razza ebraica chi è nato da genitori entrambi di razza ebraica. Lo stato civile è solo la presunzione. Il presente disegno di legge non si allontana da questi principi e pertanto non trova giustificate le parole pronunciate dal camerata Donella quando ha affermato che è rimasta colpita la sua coscienza giuridica e morale.

Egli vorrebbe tranquillizzare le coscienze dei Consiglieri nazionali membri della Commissione. Per questo assicura che non c'è nulla nel disegno di legge che possa comunque urtare sopratutto la coscienza fascista. I provvedimenti sulla razza non si possono slegare. Non si possono fare processi all'uno senza farlo all'altro, perchè ciò sarebbe un mentire a sè stessi.

PISENTI dichiara che se avesse partecipato alla discussione della legge fondamentale sulla difesa della razza sarebbe andato al di là dei limiti della legge stessa. Non ha affatto la coscienza turbata: è arciconvinto della necessità dei provvedimenti sulla razza sotto ogni punto di vista.

Rileva però che quando l'articolo della legge fondamentale sulla difesa della razza dice: « il figlio di padre ebreo e di madre ariana è considerato ariano », è lecito pensare che padre e madre sono quelli dello stato civile. La definizione di ebreo l'ha data la legge sulla razza. Ma quando si dice padre ebreo, la definizione di padre la dà lo stato civile. Su questo punto è necessario soffermarsi. Se si fa una questione di carattere giuridico, ma non di carattere fascista, non può esistere che la questione della prova.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è pronto su questa questione a dare tutti i chiarimenti ed a ricevere tutti i suggerimenti che sono necessari in questa materia delicata. Non ha però più nulla da dire sulla questione di principio.

PISENTI dichiara che il dissenso è puramente di carattere giuridico.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, se il dissenso è di carattere giuridico non ha nulla da aggiungere. Ma avrebbe qualche cosa da dire qualora si ripetesse che si tratta di un provvedimento che non offende soltanto la coscienza giuridica, ma offende la morale fascista e politica.

PISENTI dichiara che non ha detto questo.

DONELLA afferma che il suo dissenso sulla necessità di questa legge speciale non può mettere in dubbio la sua adesione incondizionata, piena, senza riserve alla legislazione sulla razza.

In sostanza con questo provvedimento non si rafforza la legislazione sulla difesa della razza, ma si fa una eccezione a favore di persone alle quali la paternità dello stato civile non ha dato fino ad oggi fastidio, per potersi da questo stato civile e da questa paternità liberare sotto la spinta di un innegabile interesse contingente. Ci potranno essere in qualche caso disgraziato delle ragioni di carattere morale, ma anche in questa rara ipotesi, il sangue ariano avrebbe dovuto rivoltarsi prima contro la sua presunzione giudaica, e non attendere la decisa azione fascista contro l'ebraismo.

Appunto perchè esiste un abisso fra la nostra mentalità e la mentalità della gente ebraica che ci ha insegnato di essere capace di qualunque espediente sotto la spinta dell'opportunismo e dell'interesse, urta il pensare che ci possano essere degli individui che arrivino a formulare una istanza di contenuto morale gravissimo, quale è quella che serve al loro riconoscimento di arianità.

Afferma che i mezzi di prova possono essere teoricamente infiniti, sconfinati in una procedura di natura amministrativa. Ma in sostanza le prove consisteranno nelle dichiarazioni del padre, della madre e del cosidetto padre naturale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ci vorranno delle prove ben chiare e convincenti.

DONELLA. In pratica le prove principali saranno sempre quelle che ha ipotizzato. Urta perciò alla coscienza fascista il pensare che un padre possa rinnegare la sua paternità, una madre possa ammettere una colpa commessa o addirittura attribuirsela per salvare interessi di carattere personale e contingente.

Conclude affermando che è il principio di questa legge in deroga alle norme di carattere generale sull'istituto della famiglia, considerata anche dal punto di vista della sua pratica attuazione, che non trova la sua intima adesione.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO afferma che bisognerebbe proporre anche una legge che desse la facoltà inversa, di poter cioè far dichiarare ebreo chi è ritenuto ariano secondo lo stato civile.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se ciò si riterrà utile si farà.

Comprende lo stato d'animo dei camerati della Commissione.

Assiste infatti quotidianamente a spettacoli i quali dimostrano che quanto si pensa

sugli ebrei è molto meno di quanto essi meritino; sono spettacoli che ripugnano alla coscienza.

Ripete però che più che allo stato civile, bisogna attenersi al principio stabilito nella legge speciale per la difesa della razza se si vuole essere nettamente coerenti. Con questo disegno di legge si sarà a posto anche sul terreno dottrinale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Pone in discussione gli articoli.

(*Si approvano gli articoli 1 e 2*).

ORSI sull'articolo 3, vorrebbe che gli uffici che saranno interessati alle istruttorie mantenessero il segreto.

FIORETTI ARNALDO ritiene che quando il parere della Commissione è stato emesso non vi sia più ragione di mantenere il segreto.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che il segreto non si riferisce al provvedimento con cui il Ministero dichiara la non appartenenza alla razza ebraica, ma soltanto al materiale istruttorio.

(*Si approva l'articolo 3*).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, all'articolo 4 fa presente che il Ministero degli interni ha la facoltà di dichiarare non appartenente alla razza ebraica un determinato individuo, indipendentemente dalla risultanza dello stato civile, quando secondo le prove risulterà di sangue ariano.

PISENTI chiede se agli effetti dello stato civile il cognome rimane quello di prima, nonostante l'annotazione che è ariano.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì: rimane il cognome che aveva prima. Ma si aggiunge che è di razza ariana.

DONELLA confessa che non aveva capito il concetto informatore del disegno di legge, e dice questo non per fare una ritirata sulla questione di principio, ma perchè sulle conseguenze giuridiche del provvedimento era caduto in errore, ritenendo che si verificasse il cambio di paternità a tutti gli effetti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che se la dizione non sembra chiara, la Commissione può suggerirne una diversa.

ANDRIANI nota che dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per l'interno, resta anche chiarita la frase contenuta nell'articolo 1° del disegno di legge «anche in difformità dello stato civile». Prima si poteva intendere che con tale frase si avesse voluto ammettere che l'interessato potesse assumere un altro cognome.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4.

(*È approvato — Si approva anche l'articolo 5*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 20,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. (273)

ART. 1.

Nel ruolo del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno è istituito un posto di grado VII di gruppo *A*, con la qualifica di capo ufficio studî per i servizi della demografia e della razza, da conferire, mediante concorso per titoli, a persona fornita di libera docenza in materie attinenti alla demografia e alla razza.

Il titolare del posto anzidetto potrà conseguire la promozione ai gradi VI e V, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo la permanenza di 3 e 8 anni rispettivamente nei gradi VII e VI.

ART. 2.

È aumentato di due posti di grado XI il ruolo di gruppo *A* dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, il posto di grado VII di cui all'articolo 1 potrà essere conferito dal Ministro dell'interno mediante scelta, su parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Ministero, a persona in possesso del titolo di cui all'articolo medesimo, che abbia particolare competenza e rinomanza in materia di demografia e di razza.

Con le stesse modalità si potrà provvedere al primo conferimento dei posti di grado XI di cui all'articolo 2, mediante scelta fra persone di età non superiore ai 35 anni e in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo di gruppo *A* dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che dimostrino di essere versate nella materia anzidetta.

ART. 4.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Norme integrative del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana. (306)

ART. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro dell'interno di dichiarare, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

ART. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro dell'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro di grazia e giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di Segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

ART. 3.

La commissione ha sede presso il Ministero dell'interno ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini della istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, va-

lendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'articolo 366, terzo comma, del Codice penale.

Il parere della commissione è motivato.

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

ART. 4.

Il Ministro dell'interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine al l'atto di nascita della persona cui si riferisce.

ART. 5.

È riservata esclusivamente alla competenza del Ministro dell'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI